Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SETTORE 3°
TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.47 del 30-01-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
DIPENDENTE PETTINARI NAZZARENO AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE MANSIONE DI RUP PRESSO IL COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI - PERIODO 01/01/2020 - 31/05/2020

VISTO che il Comune di Serravalle di Chienti chiedeva di autorizzare il dipendente Nazzareno Pettinari a svolgere l'attività di RUP nei lavori pubblici di imminente scadenza;

ATTESO che il dipendente Geom. Nazzareno Pettinari (dipendente a tempo indeterminato di questo settore in qualità di Istruttore Geometra - Cat. C.5), ha chiesto, l'autorizzazione allo svolgimento di un incarico di R.U.P. per lavori pubblici di imminente scadenza presso il COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI per il periodo 01/01/2020 – 31/05/2020;

CHE la suddetta richiesta contiene tutte le informazioni necessarie per la concessione della richiesta autorizzazione, come previsto dal vigente "Regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente";

VISTO l'art. **53 (***Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)* del D.lgs. n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni, che recita testualmente:

"1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della

legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché' di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si' prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro

10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. ((Le)) amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare ((tempestivamente)) al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica ((...)), per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi ((...)) da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. ((71))

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica ((, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo)). Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché' l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché' le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (71)

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. (62)

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

ATTESO che le relative attività saranno svolte al di fuori del normale orario di lavoro, senza alcun onere per questo Comune;

RITENUTO che nello spirito di collaborazione tra Enti si possa aderire alla richiesta avanzata dal dipendente, riconoscendo, tra l'altro, a tale tipo di prestazione, un'acquisizione di esperienze ulteriori per il personale utilizzato;

RITENUTO poter escludere, in una visione di buon andamento della pubblica amministrazione, sia un conflitto di interessi (anche potenziale) che un'incompatibilità, sia di diritto che di fatto, tra lo svolgimento dell'incarico di che trattasi e l'attività prestata per questo Ente dal dipendente interessato, in considerazione, anche, della eccezionalità delle suddette attività nonché dello svolgimento delle stesse al di fuori del normale orario di servizio;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi esterni del personale dipendente del Comune di Camerino approvato con atto di G.C. n. 111 del 15.7.2014;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, poter concedere l'autorizzazione richiesta;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva per il Comune di Camerino alcuna maggiore spesa o minore entrata;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Autorizzare il geom. NAZZARENO PETTINARI, dipendente a tempo indeterminato di questo Ente in qualità di Istruttore Geometra - Cat. C.5, allo svolgimento di un incarico di R.U.P. per lavori pubblici di imminente scadenza presso il COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI per il periodo 01/01/2020 – 31/05/2020;

3) Tale incarico sarà svolto dal geom. NAZZARENO PETTINARI al di fuori dell'orario di servizio alle condizioni previste dal vigente Regolamento comunale sui criteri per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del personale dipendente e la presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento qualora venga arrecato danno o pregiudizio alle attività che la dipendente svolge presso questo Ente;

4) Ribadire l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi e di incompatibilità sia di diritto che di fatto, tra lo svolgimento dell'incarico di che trattasi e l'attività prestata per questo Ente dal dipendente interessato, in considerazione, anche, della eccezionalità delle suddette attività nonché dello svolgimento delle stesse al di fuori del normale orario di servizio;

5) Il COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI, ai sensi del comma 11 dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., entro 15 giorni dall'erogazione del compenso per il suddetto incarico, dovrà comunicare a questo Ente l'ammontare delle somme erogate al Geom. Pettinari;

6) L'Ufficio Personale è tenuto a comunicare per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, nel termine perentorio di 15 giorni, la concessione dell'autorizzazione per tale incarico al Geom. Pettinari;

7) Il presente atto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Personale – Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti.

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici:
1 - Settore Tecnico
2 - Ufficio Personale
3 – Nazzareno Pettinari
5 – Albo
6- Comune di Serravalle di Chienti

Il Responsabile Settore 3°
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -
Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Orioli Marco

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 30-01-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 31-01-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili